

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del 21 giugno 2007

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 7^{bis}

^{7bis} Si può omettere la menzione per derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici, se:

- a. sono stati ottenuti da microorganismi geneticamente modificati;
- b. sono stati separati da tali organismi, depurati e sono chimicamente definibili;
e
- c. sono stati fabbricati in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera d dell'ordinanza del 25 agosto 1999² sull'impiego confinato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

21 giugno 2007

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

¹ RS 817.022.51
² RS 814.912

